

Esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997
n. 460.

ALLEGATO "A" AL REP.N. 144.865 RACC.N. 23.115

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA LINFANGIOLEIOMIOMATOSI - ONLUS"

più brevemente denominata A.I.LAM - ONLUS.

L'Associazione ha sede in Arco (TN), Via Arciprete Francesco
Santoni n. 16/18.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art. 2

L'A.I.LAM - ONLUS, che non ha fini di lucro, si propone di:

a) promuovere iniziative dirette alla tutela dei diritti delle
pazienti affette da LAM nonché all'impiego dei mezzi atti a
migliorare la loro qualità di vita;

b) informare la pubblica opinione sulla natura della LAM e
delle complicità ad esse correlate, sui danni causati dalle
stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a
prevenirle, accertarle precocemente e controllarle efficacemente;

c) promuovere la creazione di strutture specialistiche per la
prevenzione e cura della LAM e per la riabilitazione;

d) sollecitare lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale e dell'handicap da LAM;

e) promuovere ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili alle malate di LAM;

f) promuovere incontri tra le malate di LAM e le loro famiglie, per favorire lo scambio di esperienze ed il confronto sui problemi che le malate stesse affrontano quotidianamente nell'ambiente familiare e nella realtà esterna;

g) promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'A.I.LAM - ONLUS, acquisendo i mezzi finanziari utili all'espletamento delle sue funzioni;

h) svolgere i compiti istituzionali in stretta collaborazione con la Comunità Europea, il Ministero della Salute e gli Assessorati alla Sanità delle singole Regioni a favore della LAM;

i) organizzare corsi di aggiornamento e autogestione;

j) prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi ti-

tolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 100,00 versati dai fondatori stessi in ragione di Euro 20,00 ciascuno.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari;
- dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dei contributi e donazioni da privati;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra de-

terminato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

SOCI

Art. 5

Sono soci le persone fisiche o gli enti che ne fanno richiesta, la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo e che versano all'atto dell'ammissione la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea, in un ammontare diverso a seconda che si tratti di soci fondatori, ordinari o sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; possono essere considerati altresì soci fondatori, tutti i soci ordinari da almeno cinque anni che si siano particolarmente distinti nell'attività dell'Associazione e che ne facciano richiesta su istanza controfirmata da almeno un socio fondatore e previa delibera del Consiglio Direttivo.

Possano essere soci sostenitori le persone fisiche, gli enti e le Società.

Sono soci onorari le personalità del mondo scientifico, della cultura, dell'informazione, della produzione, che condividono gli scopi umanitari e sociali dell'A.I.LAM - ONLUS.

Art. 6

L'appartenenza all'A.I.LAM - ONLUS cessa per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- decesso.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

I soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea, a votare direttamente o ad essere rappresentati per mezzo di deleghe rilasciate per iscritto e vistate dal Presidente. Il rappresentante potrà essere anche un non socio ed avere un numero di deleghe limitato a uno. I soci sono tenuti a rispettare senza riserve lo statuto dell'A.I.LAM - ONLUS e a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

ORGANI DELL'A.I.LAM.-ONLUS

Art. 8

Sono organi dell'A.I.LAM - ONLUS:

- a) l'Assemblea dei soci: può essere convocata in via ordinaria e in via straordinaria;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 9

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i soci ordinari. Tutti i soci sono convocati in Assemblea ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o in seguito a delibera del Consiglio Direttivo e, comunque, almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, indicante la data dell'Assemblea e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente, sul programma generale dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le Assemblee straordinarie si intendono costituite in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati; in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima ma almeno un'ora dopo, la deliberazione è valida con la presenza di almeno la metà dei soci; sia in prima che in seconda convocazione la vo-

tazione deve avvenire a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia approvata dalla maggioranza dei presenti. Le modifiche statutarie vengono svolte in Assemblea straordinaria e debbono essere indicate per iscritto in sede di convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri a scelta dell'Assemblea tra i soci fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei soci; i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso, il nuovo Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo entro un mese dalla cessazione delle funzioni del precedente. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere subentra in carica il primo degli esclusi nella graduatoria delle elezioni.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente. Il Presidente nomina il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo, la riunione del Consiglio è regolarmente valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente redige annualmente una relazione sull'attività dell'Associazione ed un bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 15

Il Tesoriere è il responsabile dell'amministrazione economico-finanziaria dell'A.I.LAM - ONLUS. Predispone i dati per il bi-

lancio di previsione e il consuntivo da fornire al Presidente per la redazione del rendiconto. Può inoltre aprire conti correnti presso istituti bancari e presso l'amministrazione postale, con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni.

PRESIDENTE

Art. 16

1. Il Presidente dell'Associazione è un socio fondatore, ordinario o sostenitore eletto in seno all'Assemblea dei soci. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi di straordinaria necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presen-

ti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 17

La gestione dell'A.I.LAM - ONLUS è controllabile da tutti i soci che, in qualsiasi momento, possono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei beni di proprietà sociale e possono procedere ad atti di ispezione e controllo.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 18

Il patrimonio dell'A.I.LAM - ONLUS è costituito:

- a) dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- b) dai contributi di istituzioni pubbliche;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- d) da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'A.I.LAM - ONLUS a qualsiasi titolo.

Art. 19

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea annuale.

SCIoglimento

Art. 20

In caso di deliberazione di scioglimento da parte dell'Assemblea, la stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

Art. 21

Le eventuali controversie tra Soci e tra questi e l'A.I.LAM - ONLUS o i suoi organi, saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio Direttivo che giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 22

L'A.I.LAM - ONLUS può istituire Sezioni e Gruppi per patologie nel territorio nazionale, su base provinciale o comunale.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.